



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al
Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	16
Analisi tecnico-normativa	»	27
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	33
Disegno di legge	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta normativa costituisce disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, come indicato nella nota integrativa del documento di economia e finanza 2014.

Si tratta di un disegno di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo.

Il disegno di legge si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento statale in tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico costituisce il livello di governo più adeguato per la disciplina della materia (sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005).

Il testo peraltro, in più punti, tiene conto del necessario coinvolgimento degli enti di livello territoriale, sotto il profilo sia organizzativo sia procedimentale.

Le linee di intervento previste sono sei:

1) l'istituzione di un «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a sostenere gli interventi previsti dal disegno di legge, ed alimentato - così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il *Code du cinéma et de l'image animée* - direttamente, in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad *internet* da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque

attraverso un «autofinanziamento» della filiera produttiva;

2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il *tax credit*: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva e a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;

3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15 per cento degli importi erogati con il citato «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; sono altresì abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;

4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;

5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo;

6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un «Codice dello spettacolo», con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, così da conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai principi della semplificazione delle procedure amministrative e

della razionalizzazione della spesa, e volto a incentivare la qualità artistico-culturale delle attività nonché migliorare la fruizione delle stesse da parte della collettività.

Tali interventi si rendono necessari e urgenti, in particolare a fronte dell'attuale contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di due terzi della Francia) e alle potenzialità del sistema. Le criticità possono essere così riassunte: l'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa ed è molto lontana non solo da Paesi come Francia e Germania, ma anche da cinematografie quali quella danese e norvegese; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte riduzione (portandosi al 21 per cento circa, contro il 27 per cento del 2014 e il 30 per cento del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire e conseguentemente risulta in forte calo il *budget* medio dei film e delle *fiction* (sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei); il settore produttivo è debole e sottocapitalizzato e, al contempo, i principali canali distributivi presentano strozzature e posizioni dominanti; il sistema di sostegno pubblico, inferiore per risorse assegnate al sistema rispetto ai Paesi a noi confrontabili, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo, in modo a volte poco coordinato e considera sostanzialmente tutti i film allo stesso modo, senza calibrare gli interventi secondo le diverse tipologie produttive e le correlate specifiche esigenze.

Le scelte alla base del presente disegno di legge, peraltro, sono state oggetto di numerose iniziative di approfondimento, di cui, li-

mitandosi all'ultimo decennio, si citano le principali. Nella XVI Legislatura (2008-2013), la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha condotto un'estesa indagine conoscitiva in materia, da cui sono emerse indicazioni utili, tanto per l'elaborazione di nuove strategie pubbliche di intervento, quanto per l'introduzione di strumenti normativi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e distributivo del cinema e dell'audiovisivo, un settore strategico per l'Italia, per la crescita civile, culturale ed economica.

Muovendo dal presupposto che il sistema attuale di regole che disciplina il settore audiovisivo richiede un profondo ripensamento per essere adeguato al nuovo contesto internazionale e tecnologico e per porre rimedio all'insufficiente presenza della nostra industria nei mercati esteri, nel gennaio del 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato «Ministero» e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato una lunga e ampia consultazione che ha coinvolto tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive. In estate è stato messo a disposizione delle parti un ampio rapporto che fotografava le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale e sono stati poi acquisiti i punti di vista degli operatori. Sempre nel gennaio 2015, il Ministero ha avviato un tavolo più focalizzato sulla revisione degli strumenti di intervento; è stata proposta una griglia di analisi e valutazione dell'attuale sistema di sostegno e sono state poi sollecitate e valutate analisi e proposte.

Si segnala, infine, che lo scorso anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha avviato, con delibera n. 20/15/CONS, una indagine conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. L'indagine è stata avviata in base alla considerazione che il settore audiovisivo è stato interessato da rilevanti cambiamenti di scenario dovuti allo

sviluppo della tecnologia digitale, con conseguente ampliamento dell'offerta televisiva rispetto alla situazione esistente all'epoca di esordio delle norme in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare, l'AGCOM ha rilevato l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti delle molteplici fasi del processo di produzione nonché dei meccanismi sottostanti al funzionamento del settore, al fine di acquisire elementi di supporto all'attività istituzionale dell'Autorità stessa anche ai fini della miglior attuazione delle norme a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente nel nuovo scenario competitivo e tecnologico.

Anche nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo, si intende attuare un progetto di politica culturale che valorizzi la funzione dello spettacolo nella società contemporanea come leva di sviluppo e di crescita della collettività. L'obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica per il sostegno allo spettacolo si coniuga quindi con il principio del valore delle arti e delle professioni della scena e dei risultati in termini di crescita dell'accesso ai cittadini, a cui la creatività artistica può concorrere in maniera determinante, nel contesto di una economia della conoscenza. Si intende pertanto mettere a sistema la contemporaneità e l'importante patrimonio costituito dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla grande tradizione musicale, teatrale e coreutica italiana, attraverso il monitoraggio ed il perfezionamento dei recenti interventi a carattere disciplinare per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a partire dalle funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità, individuando strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

Sulla base di queste considerazioni, il presente disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, mediante le sei linee di intervento sopra esposte, intende dettare una nuova disciplina del cinema, dell'audio-

visivo e dello spettacolo dal vivo, al fine di potenziare settori strategici per la creatività e l'economia italiana, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.

Premesso quanto sopra, il disegno di legge è suddiviso in quattro titoli: Disposizioni generali; Cinema e audiovisivo; Spettacolo dal vivo; Disposizioni transitorie e finali.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 1-2)

Articolo 1 (Oggetto e finalità) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] – La norma precisa che la legge, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 117 della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, in quanto attività idonee a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. Esse rappresentano, infatti, un fattore di attrazione di investimenti industriali favorendo, al contempo, la crescita industriale, promuovendo il turismo e creando occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Finalità dell'intervento normativo è inoltre provvedere al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia cinematografica e del comparto dello spettacolo dal vivo.

Articolo 2 (Definizioni) [articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – La norma sostituisce gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004. La norma

reca una revisione delle definizioni contenute nel citato decreto legislativo, attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dal presente disegno di legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni. Al comma 2 si prevede che, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica del settore, i decreti attuativi delle deleghe previste dal presente disegno di legge potranno prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nell'articolo in esame.

TITOLO II

CINEMA E AUDIOVISIVO

(Articoli 3-33)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 3-8)

Articolo 3 (Principi) – La norma fissa i principi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. I principi previsti attengono alla garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica, alla creazione di un sistema che consenta il consolidarsi dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori, alla promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e della distribuzione della produzione italiana ed europea, alla formazione professionale, all'educazione all'immagine nelle

scuole, alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche.

Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni) – La norma precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del titolo V della Costituzione e secondo i rispettivi statuti, e valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema con appositi progetti culturali a fini educativi. Una particolare attenzione è rivolta al ruolo svolto dalle cosiddette «*Film Commission*», previste dagli ordinamenti regionali, organismi con funzioni di sostegno alla formazione artistica, tecnica ed organizzativa di operatori residenti sul territorio e di promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale. A tali organismi può anche essere affidata la gestione di appositi fondi, anche europei, destinati al sostegno economico del settore.

Articolo 5 (Nazionalità italiana delle opere) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – L'articolo sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive, stabilendo parametri il cui valore sarà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro» che definirà anche le procedure per conseguire tale riconoscimento.

Articolo 6 (Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale) [articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – La norma sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Nel disciplinare le coproduzioni internazionali, stabilisce che la nazionalità italiana delle opere cinematografiche in regime di copro-

duzione con imprese straniere possa essere riconosciuta o attraverso gli accordi internazionali di reciprocità, ovvero, in assenza di questi ultimi, attraverso un decreto del Ministro. Per le coproduzioni nel settore dell'audiovisivo, per la prima volta disciplinate da una normativa di settore, è prevista, invece, una quota minima di proprietà dei diritti in capo alle imprese italiane e una percentuale di sfruttamento dell'opera nel territorio italiano.

Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo - Cineteca nazionale) [articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004] - L'articolo riprende la disposizione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004 prevedendo che, ai fini dell'ammissione ai benefici della legge, l'impresa di produzione deposita l'opera ultimata, anche in formato digitale, presso la Cineteca nazionale, decedendo, in caso contrario, dai benefici ricevuti. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti a carattere culturale, la Cineteca si avvale delle copie depositate, in deroga a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore. Il Ministero può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per manifestazioni non aventi finalità di lucro. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative della norma.

Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche) - Introduce misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche, sia prevedendo il vincolo di destinazione per le sale storiche, sia introducendo la possibilità che le regioni introducano previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

(Articolo 9)

Articolo 9 (Funzioni statali) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] - La norma definisce le attribuzioni e le competenze del Ministero, volte alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in materia di sviluppo della produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Tale intervento ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

(Articoli 10-26)

SEZIONE I

Finalità e strumenti

(Articoli 10-12)

Articolo 10 (Obiettivi e tipologie di intervento) - La norma stabilisce quali siano gli interventi finanziari del Ministero a sostegno del settore, individuati negli incentivi fiscali, nei contributi automatici, nei contributi selettivi e nei contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e

audiovisiva. Le regole tecniche e le disposizioni applicative delle tipologie di interventi finanziari vengono demandate ad appositi decreti ministeriali. Si prevede altresì che entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato degli interventi di cui al presente disegno di legge.

Articolo 11 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) – La norma istituisce, presso il Ministero, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. A tal fine, a decorrere dal 2017, al Fondo affluisce annualmente una quota pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, delle entrate derivanti dalle imposte IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; proiezione cinematografica; programmazione e trasmissioni televisive; erogazione di servizi di accesso a *internet*; telecomunicazioni fisse; telecomunicazioni mobili. In questo modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di «autofinanziamento» del settore, reperendo le risorse necessarie per le misure di sostegno a cinema e audiovisivo a valere su una quota parte delle imposte dovute dagli operatori del settore.

L'articolo prevede che con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvederà al riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Le modalità di gestione del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse – ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2 – da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo, si assicura che la gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge sia affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la norma prevede che, nell'anno 2017, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Articolo 12 (Requisiti di ammissione e casi di esclusione) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – La norma prevede che l'ammissione ai benefici previsti dal presente disegno di legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere (quali, ad esempio, quelle a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio raz-

ziale o le pubblicità e le televendite o le dirette di eventi artistici).

Sezione II

INCENTIVI FISCALI

(Articoli 13-20)

Articolo 13 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007]

– La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, riservati a favore delle imprese di produzione. Lo stesso articolo demanda ad un decreto ministeriale, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la fissazione delle aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ed alle diverse tipologie di imprese, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Articolo 14 (Credito d'imposta per le imprese di distribuzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007]

– La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. L'articolo è relativo agli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta nella misura non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e, nei casi in-

dicati nel medesimo articolo (distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente) nella misura non superiore al 40 per cento, riservati a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la determinazione delle aliquote da riconoscere, a seconda che la distribuzione sia nazionale o internazionale, alle diverse tipologie imprese, con particolare riferimento a quelle indipendenti, nonché dei requisiti e delle condizioni e le modalità di richiesta e riconoscimento del credito.

Articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione) [articolo 1, comma 327, lettera c), della legge n. 244 del 2007]

– La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Essa disciplina la materia degli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute, riservati a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche ed alle imprese di post-produzione. Si demanda ad un successivo decreto del Ministro la determinazione delle aliquote da riconoscere. Tale decreto dovrà tener conto, altresì, dell'esistenza delle sale cinematografiche realizzate prima del 1° gennaio 1980.

Articolo 16 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea) [articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999] – La

norma sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane ed europee nelle sale cinematografiche. Il credito d'imposta spettante viene commisurato alla programmazione delle suddette opere. Anche in questo caso si demanda al decreto ministeriale, di cui all'articolo 19 del disegno di legge, la fissazione di meccanismi di forte incentivo a favore della programmazione di opere italiane, finalizzati allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese, alla nascita di nuovi autori, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e alla valorizzazione economica delle opere stesse.

Articolo 17 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi) [articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007] – La norma sostituisce l'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Essa disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzione estere. L'aliquota viene stabilita in misura non inferiore al 20 e non superiore al trenta per 30 del costo di produzione della singola opera.

Articolo 18 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva) [articolo 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007] – La norma sostituisce l'articolo 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificato dall'ar-

ticolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi e ai titolari di reddito di impresa associati in partecipazione nella misura massima del 30 per cento per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo 19 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta) – La norma contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17 e 18. In particolare il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli. La disposizione prevede, altresì, che i crediti d'imposta previsti non concorrono alla formazione del reddito, ai fini dell'imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Si prevede, inoltre, la cedibilità da parte del beneficiario del credito d'imposta a favore di intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale. Anche i soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione.

Articolo 20 (Agevolazioni fiscali e finanziarie) La norma definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sezione III

CONTRIBUTI AUTOMATICI

(Articoli 21-23)

Articoli 21 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive) [articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004] e 22 (Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive) [articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – In sostituzione, rispettivamente degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004, le norme prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche ed audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Articolo 23 (Disposizioni di attuazione) – La norma prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

Sezione IV

CONTRIBUTI SELETTIVI

(Articolo 24)

Articolo 24 (Contributi selettivi) [articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 28 del 2004] – La norma prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola – in via prioritaria – alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori.

Sezione V

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

(Articolo 25)

Articolo 25 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografiche e audiovisiva) – La norma prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, possa concedere contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione cinematografica. Con decreto del Ministro sono definite le specifiche tipologie di attività ammesse, e stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

L'articolo inoltre chiarisce che a valere sul medesimo Fondo, il Ministero provvede ad alcuni interventi previsti per legge e, nello specifico, previsti:

a) dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;

b) dall'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) dall'articolo 9, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modifiche, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

CAPO IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

(Articoli 26-28)

Articolo 26 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) – La norma prevede la costituzione di una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi e alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e

tecnologico delle sale. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono dettate le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e altri requisiti per l'accesso al beneficio e la sua gestione. Tale decreto dovrà riconoscere la priorità a quelle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, siano in grado, anche con il coinvolgimento degli enti locali, di garantire la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il medesimo decreto può subordinare la concessione dei contributi a impegni del soggetto gestore nella programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche ed audiovisive europee e italiane.

Articolo 27 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) – La norma istituisce un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, allo scopo di consentire e facilitare l'aggiornamento tecnologico e, in particolare, il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale. La dotazione annua allo scopo prevista ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto attuativo nel quale saranno altresì definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegna-

zione dei contributi, nonché i limiti massimi d'intensità dei contributi.

Art. 28 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche) – La norma prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

CAPO V

DELEGHE AL GOVERNO

(Articoli 29-32)

Articolo 29 (Riforma del pubblico registro cinematografico) – La norma prevede che il Governo venga delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione delle procedure di pubblicità e vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi. Sarà aggiornato il pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 30 (Riforma della revisione cinematografica) – La norma prevede la delega al Governo perché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi per il

riassetto della materia concernente la tutela dei minori nella visione delle opere cinematografiche e audiovisive, secondo principi di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore, quanto delle organizzazioni educative, in primo luogo della famiglia, orientato alla effettiva tutela dei minori. I decreti delegati sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri: responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, istituzione di un meccanismo di controllo della classificazione ad opera di un organismo istituito presso il Ministero, previsione di un sistema sanzionatorio, abrogazione della norma in contrasto con la nuova disciplina della classificazione e soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Articolo 31 (Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) – La norma prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari secondo principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, rafforzando un meccanismo funzionale ad una maggiore concorrenza, alla pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, prevedendo al contempo un adeguato sistema sanzionatorio.

Articolo 32 (Procedura di adozione dei decreti legislativi) – La norma fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati: adozione su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni), e trasmissione alle Commissioni parlamentari che esprimono in trenta

giorni il proprio parere. Nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi ai pareri parlamentari invia le proprie osservazioni alle Camere che possono esprimersi nei successivi dieci giorni. Decorsi i termini indicati dalla norma i decreti vengono comunque adottati. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

CAPO VI

CONTROLLO E SANZIONI

(Articolo 33)

Articolo 33 (Vigilanza e sanzioni) – L'articolo, oltre a prevedere che il Ministero vigili sull'attuazione di quanto disposto dal presente disegno di legge, rimanda ai decreti attuativi previsti per i diversi benefici nel settore la determinazione delle modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi. L'articolo stabilisce altresì che l'accertamento di dichiarazioni o documentazione false, oltre alla revoca del contributo concesso e all'obbligo della sua intera restituzione, comporta l'esclusione dai contributi previsti dal disegno di legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

TITOLO III

SPETTACOLO DAL VIVO

(Articolo 34)

Articolo 34 (Delega al Governo per il codice dello spettacolo) – La norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge,

uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato «codice dello spettacolo». In tale *corpus* normativo confluiranno la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi, andando dunque a disciplinare in maniera organica tutti gli ambiti di cui si compone il settore dello spettacolo. Sono previsti sia principi e criteri direttivi di carattere generale, riferibili all'esercizio della delega per tutti gli ambiti interessati, sia di carattere speciale, relativi rispettivamente al settore lirico-sinfonico e ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti e attività circensi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni) e trasmissione alle Commissioni parlamentari che si esprimono in trenta giorni. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

(Articoli 35-38)

Articolo 35 (Copertura finanziaria) – L'articolo quantifica gli oneri derivanti dalla legge e precisa le relative fonti di copertura. Viene specificato che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 36 (Abrogazioni) – La norma abroga espressamente: l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 160; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, l'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Viene altresì chiarito che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, del comma 1, pari a 166,435 milioni di euro dall'anno 2017, sono mantenute in bilancio nei medesimi capitoli del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, del presente disegno di legge.

Articolo 37 (Norme transitorie) e Articolo 38 (Entrata in vigore) – I due articoli disciplinano la necessaria fase transitoria conseguente all'adozione del provvedimento: la norma dispone infatti l'applicazione delle disposizioni del testo normativo a partire dal 1° gennaio 2017, con la sola esclusione delle disposizioni che prevedono deleghe legislative al Governo, la cui entrata in vigore sarà quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa inoltre che fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi previsti, i contributi di cui al titolo II, capo III, sezioni II, del presente disegno di legge continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni. Tale ultima previsione si rende necessaria per garantire la continuità degli interventi nel settore e la certezza per gli operatori nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di erogazione e gestione dei contributi.

RELAZIONE TECNICA

Descrizione dell'intervento normativo

Il presente disegno di legge intende apportare modifiche di carattere organico e sistematico al settore cinematografico e della produzione audiovisiva, nonché provvedere alla riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un "Codice dello spettacolo".

Amministrazione competente

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con riferimento al settore del cinema e dell'audiovisivo, da diversi anni si avvertiva l'esigenza di un intervento nel settore, per rivedere l'intero assetto delle regole e degli incentivi pubblici, adattandoli al contesto in cui si muovono sia nuovi operatori, sia quelli attivi nel settore già da tempo.

L'impianto generale del disegno di legge è incentrato su una razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e sulla introduzione di un nuovo meccanismo di reperimento delle risorse, grazie alla istituzione di un apposito Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Rilevante e, per certi versi, innovativo obiettivo che si intende perseguire con la presente legge è costituito anche dal rafforzamento del settore audiovisivo italiano. L'obiettivo è, altresì, quello di rilanciare il comparto audiovisivo nel nuovo contesto digitale e multiplatforma.

L'intervento normativo previsto dal Governo riguarda tutti i segmenti della filiera audiovisiva e punta a migliorare non solo il sistema di incentivi pubblici per rafforzare il comparto, ma anche, nel rispetto dell'autonomia degli operatori, le norme che regolano i rapporti tra fornitori di servizi media (le televisioni e gli operatori sulla rete internet) e il



mondo, della produzione cinematografica e audiovisiva indipendente. Un'attenzione particolare è altresì rivolta al settore delle sale cinematografiche con la previsione di finanziamenti agevolati, concepiti non solo per riattivare sale chiuse o dismesse ma anche per realizzarne di nuove o trasformare quelle esistenti, facendo di esse strutture polifunzionali al servizio delle esigenze delle diverse realtà territoriali presenti.

Disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

Gli articoli 1, 2 e 3 illustrano l'oggetto e le finalità del provvedimento, fissano le definizioni e dettano i principi che guidano l'intervento pubblico nel settore del cinema e dell'audiovisivo; essi non determinano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

L'articolo 4 si limita a riconoscere il ruolo delle Regioni in materia di promozione dell'attività cinematografica in conformità alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 285 del 2005), senza prevedere nuove attribuzioni, né nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, si segnala che gli organismi citati, cosiddette "Film Commission", sono enti (per lo più fondazioni) di emanazione regionale (o provinciale per le province autonome) che perseguono finalità di pubblica utilità, fornendo servizi alle imprese e agli operatori del settore. L'organizzazione nazionale di categoria, IFC-Italian Film Commission, è composta oggi da 17 film commission diffuse su tutto il territorio nazionale.

La disposizioni, dunque, si riferisce a organismi già esistenti nella maggior parte degli ordinamenti regionali e, in ogni caso, non prevede oneri per il bilancio dello Stato.

Gli articoli 5 e 6 dettano i principi per la definizione dei criteri in base a cui è riconosciuta la nazionalità italiana delle opere e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 7 prevede l'obbligo, per le imprese di produzione, di depositare, presso la Cineteca nazionale, una copia dell'opera per la quale abbia ricevuto un contributo ai sensi della legge e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

L'articolo 8 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a precisare che il vincolo di destinazione (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) può essere applicato anche alle sale storiche e introdurre la possibilità per le Regioni di adottare previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

L'articolo 9 richiama le funzioni dello Stato nella materia del cinema e dell'audiovisivo, fissando i compiti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non determina pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

L'articolo 10 apre il Capo III, recante "Finanziamento e fiscalità", fissando gli obiettivi e le tipologie degli interventi previsti a sostegno del settore, i cui dettagli sono fissati negli articoli successivi. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il *Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*, le cui risorse sono destinate al riconoscimento degli incentivi fiscali (credito d'imposta per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva), alla corresponsione dei contributi automatici e selettivi, dei contributi alla promozione, all'alimentazione del Piano straordinario per il



potenziamento delle sale cinematografiche, nonché al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Dal punto di vista finanziario, gli interventi che gravano sul Fondo di nuova istituzione, sono gestiti, a legislazione vigente:

a) con le risorse stanziatè in riferimento al Fondo Unico per lo Spettacolo (legge 163/85) riferibili alle attività cinematografiche la cui quantificazione avviene annualmente con decreto del Ministro per il 2016 è pari a **63.587.593 milioni di euro** (stanziamenti previsti sui capitoli Cap. 8570 – Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di Produzione cinematografica - Cap. 8573 – Quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica), cui si aggiungono **19.605.576 milioni di euro** (Cap. 8571 – Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche).

Resteranno sui capitoli MEF anche gli stanziamenti previsti per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui alla legge 244/2007, articolo 1, commi 325-337, pari a **140 milioni di euro** annui a decorrere dal 2016 (stanziati sul capitolo 7765 dello Stato di previsione MEF), nonché quello relativo al credito d'imposta previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, pari a **26.435.000 euro** per l'anno 2017, **26.014.428 euro** per l'anno 2018 e **26.435.000 euro** a decorrere dall'anno 2019, annui e stanziati sul capitolo 3872 dello stato di previsione MEF.

La norma in questione dunque interviene a modificare l'attuale sistema e prevede che:

- il Fondo, e questa è senza dubbio la principale innovazione rispetto all'attuale disciplina, è alimentato annualmente da una quota di risorse pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, dalle entrate erariali in termini di cassa relative all'anno precedente derivanti dal versamento dell'IRES e dell'IVA da parte dei soggetti che operano nei settori di attività afferenti la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e di programmi televisivi, la proiezione cinematografica, la programmazione e trasmissione televisive, la erogazione di servizi di accesso ad internet, ai servizi di accesso alle telecomunicazioni fisse e mobili;

- il Fondo, all'atto della sua istituzione, è alimentato altresì dalle risorse finanziarie disponibili ed esistenti sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e dalle risorse derivanti dalle restituzioni dei contributi erogati a valere sul medesimo.



Al fine di assicurare il corretto funzionamento del Fondo, nonché la più efficiente gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge, l'articolo prevede l'adozione:

a) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di gestione del Fondo (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge). Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse - ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 36, comma 2, del disegno di legge - da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Così facendo, il Ministero dell'economia e delle finanze rimane l'amministrazione competente per l'erogazione e il monitoraggio dei crediti;

b) di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, per il riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti. La norma stabilisce, inoltre, che per i contributi selettivi non possa essere utilizzata più del 15 per cento della dotazione complessiva del fondo.

Infine, in coerenza con l'impianto descritto, il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti ai sensi del presente articolo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse.

L'articolo 12 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge sia subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro siano individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la parte della legge relativa gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, a favore dei diversi settori e



con l'individuazione delle percentuali minime e massime all'interno delle quali è possibile beneficiare del credito stesso.

Le categorie interessate sono:

- imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per la produzione di opere audiovisive;
- imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive;
- imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
- esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane e europee nelle sale cinematografiche;
- imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione;
- imprese nazionali non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva (investitori esterni) per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Saranno uno o più decreti del Ministro, (articolo 19, comma 4) adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, a stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito e nell'ambito delle percentuali stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Giova sottolineare come le modalità attuative previste nel decreto debbano garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivo stanziato e che comunque tutti gli interventi finanziari previsti nella legge sono riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziato allo scopo.

L'articolo 20 indica quali atti sono soggetti a imposta di registro prevedendo che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n 601 del 1973. Al riguardo si precisa che si tratta di disposizioni



attualmente già previste dall'articolo 25 del d.lgs. n. 28 del 2004; l'articolo non determina dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli **articoli 21, 22 e 23** disciplinano i contributi **automatici** per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive, i contributi cioè attribuiti alle società che abbiamo già operato nei settori della produzione, distribuzione ed esercizio e vengono riconosciuti in base ai risultati economici conseguiti; l'**articolo 24** è relativo invece ai contributi **selettivi** per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive nonché a favore delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle industrie tecniche. Con riferimento a questi ultimi, la norma prevede che essi siano attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera, in base alla valutazione di cinque esperti.

Agli oneri derivanti dalla previsione di contributi automatici e selettivi si provvede a valere sul Fondo previsto dall'articolo 11; agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse fino ad ora utilizzate per assicurare il funzionamento della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e della Commissione per la Cinematografia. Tali risorse, per il 2015, ammontavano a 15.548,00 euro (Cap. 6120 – Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione, ecc.). Peraltro, si segnala che, conseguentemente all'adozione di questa misura, saranno soppressi la Commissione per la cinematografia (composta di 13 membri) e la Giuria per i premi di qualità (3 membri).

L'**articolo 25** prevede un sistema di contribuzione a favore delle attività e delle iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva.

Come per l'articolo precedente, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie è a valere sul Fondo previsto dall'articolo 11.

L'**articolo 26** istituisce una apposita sezione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,



per la concessione di contributi e/o finanziamenti per sostenere il circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

L'**articolo 27** istituisce una apposita sezione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, con dotazione annua di 10 milioni di euro per la realizzazione di un piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

L'**articolo 28** richiama il ruolo dello Stato nel favorire l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, in particolare attraverso l'attività dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, che vi provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 29** prevede una delega al Governo per la revisione delle modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'intento è quello di assicurare pubblicità all'esistenza dei diritti dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive e alle successive vicende giuridiche, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi.

La titolarità del pubblico registro cinematografico, attualmente tenuto dalla SIAE, è attribuita al Mibact che provvederà alla sua tenuta nonché all'adempimento delle attività necessarie per la sua gestione con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La norma pertanto non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, come detto, l'Amministrazione provvederà nell'ambito delle proprie disponibilità di personale e di bilancio.

Articolo 30. La norma prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della revisione cinematografica.

L'obiettivo è quello di ridisegnare l'intero sistema procedurale che fin qui ha contraddistinto il meccanismo della revisione cinematografica, con conseguente soppressione delle commissioni attualmente operanti e la loro sostituzione con un organismo di controllo.



Le novità che grazie alla delega legislativa potranno essere introdotte, non si esauriscono, tuttavia, nella sola ridefinizione del sistema procedurale e nell'avvicendamento di organismi nuovi a quelli preesistenti. Gli elementi innovativi sono destinati ad acquisire significativa rilevanza, poiché affermano il principio basilare della responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo, nella classificazione del film prodotti e destinati ad essere proiettati nelle sale cinematografiche e negli altri mezzi di fruizione, un sistema questo che vede anche il coinvolgimento degli agenti educativi e delle famiglie, tutti chiamati ad apprestare le dovute forme di tutela a protezione della sensibilità dei minori. In tale rinnovato quadro normativo procedurale, rivestirà comunque molta importanza l'attività che l'organismo di controllo della classificazione dovrà esercitare. Fermo restando che ai componenti del predetto organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indegnità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente, nel successivo decreto legislativo potranno essere specificate le modalità per il suo funzionamento e per la nomina dei suoi componenti così come il procedimento per l'accertamento di eventuali illeciti e il conseguente sistema sanzionatorio e comunque, più in generale, le condizioni atte a definire le modalità per attivare l'intervento dell'organismo stesso. Nella medesima sede potranno essere definiti anche i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'organismo, atteso che al momento non è possibile delineare le modalità di nomina, le modalità operative e di funzionamento (e quindi il numero di riunioni) né tanto meno il numero di componenti. Pertanto la relativa copertura finanziaria dovrà essere eventualmente definita all'interno del decreto delegato.

L'organismo di controllo prenderà il posto delle attuali 7 Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla legge n. 161 del 1962, di 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri). Anche in questo caso, dunque, si determinerà una riduzione nella composizione di organismi collegiali.

L'articolo 31, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari, al fine, in particolare, di assicurare la pluralità delle linee editoriali e la messa in



atto di meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive.

L'articolo 32 fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati e non comporta alcun onere per la finanza pubblica. A riguardo il comma 2 dell'articolo 35 prevede altresì che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 33 prevede che il Ministero vigili sull'applicazione di quanto disposto dalla presente legge: ciò avverrà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dalla Direzione generale Cinema del Ministero, che vi provvederà con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede che i decreti attuativi previsti per l'applicazione dei benefici e dei contributi al settore debbano specificare le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei medesimi. Il comma 3 prevede, inoltre, che il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 34 contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato "Codice dello spettacolo" per il riassetto e la riforma della vigente disciplina in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, teatro, prosa, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi. L'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, l'articolo 35, comma 2, precisa che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.



196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 35 quantifica gli oneri del provvedimento fissandoli in euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019.

A tali oneri si fa fronte parzialmente utilizzando stanziamenti esistenti a legislazione vigente attraverso la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come di seguito indicate:

- stanziamento FUS attività cinematografiche	63.587.593,00
- fondo produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche	19.605.576,00

Ai nuovi oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 150.371.831 per l'anno 2017, euro 150.792.403 per l'anno 2018 ed euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) , quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

10 MAR. 2016

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente disegno di legge intende rivedere l'intero assetto in materia cinematografica e dell'audiovisivo e delega, altresì, il Governo a ridisegnare le regole e le modalità di attribuzione degli incentivi pubblici destinati allo spettacolo dal vivo, adattandole al mutevole scenario nel quale si muovono per arrivare ad un quadro legislativo unitario efficace e coerente. Il disegno di legge si propone quindi di rafforzare in termini di fatturato complessivo l'intero settore aumentando l'esportazione, sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo, riorganizzare il sistema del sostegno pubblico, promuovere la divulgazione all'estero della cultura italiana incoraggiando la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali, incrementando le coproduzioni, migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici. Si prefigge, altresì, di superare le criticità nella filiera distributiva cinematografica ed in particolare nel rapporto distributori/agenti regionali - sale cinematografiche e il rafforzamento del circuito delle sale. Sono inoltre previste specifiche deleghe per modificare le modalità di pubblicità dei diritti relativi alle opere cinematografiche, rivedendo le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, di riforma del sistema di revisione cinematografica con l'introduzione di un principio di responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico in relazione alla classificazione dei film, di riassetto delle disposizioni di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi. Il disegno di legge contiene infine deleghe al Governo per riorganizzare le Fondazioni lirico-sinfoniche, e gli interventi nel settore musicale, teatrale e coreutico italiano, monitorare e perfezionare i recenti interventi di disciplina dell'erogazione dei contributi gravanti sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS)

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; recante: "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 325 a 337;
- del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" articolo 8;

- legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", articolo 2, comma 1, lettera p);
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", articolo 16;
- legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", art. 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 5, commi 9 e seguenti;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", articolo 73;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", articolo 17;
- legge 12 novembre 2011, n. 183: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012), articolo 24, comma 1;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; "Disciplina delle agevolazioni tributarie", titolo IV;
- decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, "Interventi urgenti in favore del cinema", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, articolo 20 commi 7, 8 e 9;
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 articolo 14;
- decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 articolo 19;
- decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, articolo 9;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", articolo 1, comma 7, lettere c) e f).
- legge 10 ottobre 1990, n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato";
- legge 11 novembre 2003, n. 310, "Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali";
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- legge 14 agosto 1967, n. 800 "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
- decreto ministeriale 1 luglio 2014 "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
- legge 12 dicembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 24;
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, sul piano sistematico, abroga le vigenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali. L'articolo 4, in particolare, al comma 1 prevede che: "Nel rispetto del titolo V, parte II, della Costituzione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive".

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Quanto agli strumenti di semplificazione normativa, l'articolo 32 delinea la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti agli articoli 29, 30, 31. L'articolo 34 (Delega per il Codice dello spettacolo), al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e della spesa, delega il Governo ad adottare il "Codice dello Spettacolo" per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, danza; spettacoli viaggianti e attività circensi.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità dei regolamenti giuridici europei.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. L'articolo 36 cita le norme espressamente abrogate.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente

abrogate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

1. decreto del Ministro: parametri e requisiti per definire la prioritaria destinazione cinematografica (art. 2, c. 1, lett. b);
2. decreto del Ministro previa intesa della Conferenza Stato Regioni: indirizzi e parametri generali sulla base dei quali le Regioni disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di fondi di sostegno al settore (art. 4, c. 5);
3. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: disciplina del riconoscimento della nazionalità italiana delle opere (art. 5, c. 2 e art. 6 c. 3 e c. 4);
4. decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: regole sul deposito delle opere presso la Cineteca nazionale (art. 7, c. 5);
5. decreto ministeriale di adozione delle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo II (Finanziamento e fiscalità) (art. 10, c. 4);
6. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. (articolo 11, comma 4);
7. decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, di riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge. (articolo 11, comma 5);
8. decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: casi di esclusione dai benefici (art. 12, c. 2);
9. uno o più decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: disciplina dei crediti di imposta, requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza, limiti di importo per ciascuna opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio (art. 19, c. 4);
10. decreto del Ministro di concerto con il Ministero dell'economia e finanze di riutilizzo - per rifinanziamento del fondo - delle risorse stanziare per i crediti d'imposta non utilizzate (art. 19, comma 5);
11. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: modalità applicative delle disposizioni sul "sostegno automatico" (art. 23, c. 1);
12. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: modalità applicative per l'erogazione dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (art. 24, c. 4);
13. decreto del Ministro, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni: individuazione delle tipologie di attività, definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e ripartizione delle risorse disponibili, per il sostegno alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva (art. 25, c. 4);
14. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: condizioni per l'accesso al beneficio per il potenziamento delle sale polifunzionali e criteri (art. 26, c. 2);

15. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo: requisiti soggettivi dei beneficiari e le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi per la digitalizzazione (art. 27, c. 4);

Gli articoli 29, 30 e 31 e 34 prevedono deleghe al Governo per la riforma del pubblico registro cinematografico, la riforma della revisione cinematografica e audiovisiva, la riforma della promozione delle opere europee e italiana da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e per l'adozione del Codice dello spettacolo.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**A) rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

È oramai riconosciuto il ruolo fondamentale che il cinema e l'audiovisivo, nonché lo spettacolo dal vivo rivestono nella costruzione e nel consolidamento dell'identità culturale dei popoli; essi sono uno strumento fondamentale di comunicazione, di veicolazione del comune sentire, di condivisione delle idee, di coesione sociale, di progresso creativo, di pluralismo espressivo, di scambio di conoscenze fra le diverse collettività all'interno di un Paese e fra queste e quelle di altri Paesi.

Da diversi anni da più parti si avvertiva l'esigenza di un intervento normativo nell'intero settore al fine di elaborare nuove strategie di intervento pubblico in una materia in continua evoluzione, tanto dal punto di vista tecnologico che di fruizione, anche in considerazione di crescita economica che lo stesso offre. Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di 2/3 della Francia) e alle potenzialità del sistema. L'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte contrazione (portandosi al 21% circa, contro il 27% del 2014 e il 30% del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire (nonostante il tax credit) e conseguentemente risulta in forte riduzione il budget medio dei film e delle fiction, sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei; il settore produttivo è debole; il sistema di sostegno pubblico, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo. Si riportano alcuni dati essenziali relativi al mercato cinematografico produzione - numero di film prodotti.

1) Nel 2014 sono stati prodotti in Italia 201 film, di cui 21 coproduzioni. Nel 2013 i film italiani prodotti erano stati 167, di cui 29 coproduzioni.

Produzione - costo dei film. Il dato è solo apparentemente positivo, perché a fronte di un aumento del numero dei film prodotti, il budget totale, ovvero l'ammontare complessivo dell'investimento in produzione, è in diminuzione: 323 milioni di euro a fronte dei 335 dell'anno precedente. Ciò significa che il costo medio di produzione è in forte calo e che molti dei film prodotti sono a basso budget e per questo faticano molto ad accedere al mercato della distribuzione.

2) Produzione - fonti di finanziamento. Il sistema di finanziamento del film è complesso e prevede sia fonti pubbliche, essenzialmente statali (contributi diretti e tax credit) ma in parte anche regionali e comunitarie, che fonti private, che essenzialmente si identificano con l'investimento delle società collegate alle emittenti televisive, l'apporto degli investitori esterni alla filiera incentivati dal tax credit esterno, l'apporto derivante dal product placement e solo in misura residuale l'investimento "a rischio" del produttore.

3) Distribuzione – risultati sala. Nel 2014 l'incasso complessivo in sala è stato di 575 milioni, in calo del 7% rispetto all'anno precedente; i biglietti venduti sono stati 91 milioni. Per quanto riguarda il solo prodotto italiano, l'incasso in sala è stato di 156 milioni, in forte calo (-17%) rispetto all'anno precedente; i biglietti venduti per film italiani sono stati 25 milioni. Ne consegue che la quota di mercato italiana nel 2014 è scesa al 27%, perdendo tre punti percentuali rispetto all'anno precedente. Come avviene anche negli altri grandi mercati europei, oltre il 50% del mercato è occupato da film di nazionalità americana.

4) Esercizio – distribuzione regionale. Nel 2014 in Italia erano attivi 3.265 schermi, dislocati in 1.069 cinema. La distribuzione territoriale di sale e schermi è piuttosto disomogenea, con ampie aree che non sono sufficientemente servite: si tratta soprattutto nelle regioni del sud e dei centri cittadini più piccoli. Ma anche le grandi città soffrono di una carenza di schermi, che ha visto negli ultimi anni la chiusura di molte monosale localizzate nei centri cittadini.

Il presente disegno di legge intende rivedere l'intero assetto in materia cinematografica e dell'audiovisivo e delega, altresì, il Governo a ridisegnare le regole e le modalità di attribuzione gli incentivi pubblici destinati allo spettacolo dal vivo, adattandole al mutevole scenario nel quale si muovono per arrivare ad un quadro unitario di riferimento legislativo efficace e coerente.

B) indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Obiettivo della legge è quello di apportare una modifica organica e sistematica al settore cinematografico e audiovisivo nelle sue diverse componenti, adeguando la normativa ai rilevanti cambiamenti di scenario del mondo dello spettacolo dovuti anche allo sviluppo della tecnologia digitale. Rafforzare in termini di fatturato complessivo l'intero settore aumentando l'esportazione, sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo, riorganizzare il sistema del sostegno pubblico, promuovere la divulgazione all'estero della cultura italiana, incoraggiare la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali, migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici. Si introduce a tal fine un nuovo meccanismo di finanziamento degli interventi nel settore, attraverso l'istituzione di un "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo", alimentato da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un "autofinanziamento" della filiera produttiva.

Superare le criticità nella filiera distributiva cinematografica ed in particolare nel rapporto distributori/agenti regionali – sale cinematografiche. Gli obiettivi riguardano anche il potenziamento dei programmi di istruzione e formazione, il rafforzamento del circuito delle sale, incentivare le vendite all'estero, rafforzare le coproduzioni.

Sono inoltre previste specifiche deleghe per modificare le modalità di pubblicità dei diritti relativi alle opere cinematografiche, rivedendo le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, di riforma del sistema di revisione cinematografica con l'introduzione di un principio di responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico in relazione alla classificazione dei film, di riassetto delle disposizioni di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi. Obiettivo è anche quello di riorganizzare le Fondazioni lirico-sinfoniche, e gli interventi nel settore musicale, teatrale e coreutico italiano, monitorare e perfezionare i recenti interventi di disciplina dell'erogazione dei contributi gravanti sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) a partire dalle diverse funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità e le strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento potrà essere misurato attraverso indicatori specifici e differenziati, riconducibili alle diverse linee di azione e parametrati sulle grandezze indicate alla lettera A) di questa sezione. In particolare, per quanto riguarda la produzione cinematografica si farà riferimento al numero di film prodotti, all'ammontare dell'investimento medio e alla varietà e composizione delle fonti di finanziamento; per la distribuzione nazionale, gli indicatori comprendono il numero di film mediamente distribuiti, l'entità dell'investimento in spese di duplicazione e comunicazione e, nel caso della distribuzione all'estero, il numero dei territori per i quali i diritti di utilizzazione economica sono stati licenziati. Il grado di internazionalizzazione della produzione potrà essere anche misurato sulla base del numero di coproduzioni, della rilevanza dei Paesi coproduttori e dell'investimento medio effettuato. Gli interventi a favore delle sale cinematografiche potranno essere valutati sulla base del numero dei processi di ammodernamento e delle operazioni di apertura e riapertura di locali di spettacolo in zone caratterizzate in passato da progressiva rarefazione o da una radicata limitata presenza di infrastrutture di proiezione cinematografica. Per quanto riguarda il contrasto a fenomeni di limitazione della concorrenza, si utilizzeranno - previo specifico adattamento - i classici indici di concentrazione, applicati ai singoli mercati di riferimento.

D) indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nella legge sono le imprese del settore cinematografico e dello spettacolo (produttori, distributori, esercenti di sale, industrie tecniche, emittenti televisive, fornitori di servizi media) e la collettività in generale.

I destinatari diretti dell'intervento sono le imprese che appartengono al gruppo 59 della classificazione ATECO dell'Istat (vedi tabella) e possono essere articolate nei seguenti gruppi in funzione del posizionamento all'interno della catena del valore o filiera del comparto audiovisivo:

- a) produzione,
- b) post-produzione
- c) distribuzione
- d) proiezione

Gruppo 59	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	SETTORE
CLASSE 59.1	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	COMPARTO
Categoria 59.11	Produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.12	Post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.13	Distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	SEGMENTO
Categoria 59.14	Proiezione cinematografica	SEGMENTO
CLASSE 59.2	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE	COMPARTO
Gruppo 60	Attività di programmazione e trasmissione	SETTORE
CLASSE 60.1	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	COMPARTO
CLASSE 60.2	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	COMPARTO

In base ai più recenti dati della Camera di Commercio il numero di imprese direttamente coinvolte dalla riforma sono poco più di 6mila. Il segmento più numeroso è rappresentato dalle imprese di

produzione (4.338), seguito a molta distanza dalla post-produzione (806), distribuzione (254) e proiezione (806).

TUTTE LE IMPRESE DI CINEMA PER SEGNEMENTO DI ATTIVITÀ										
Data Istat	TOTALE COMPARTO		PRODUZIONE		POST-PRODUZIONE*		DISTRIBUZIONE		PROIEZIONE	
	Numero imprese		Imprese	Quota	Imprese	Quota	Imprese	Quota	Imprese	Quota
2008	6.386		4.592	71,91%	485	7,60%	328	5,13%	981	15,36%
2009	6.140		4.337	70,64%	624	10,16%	281	4,57%	898	14,63%
2010	6.139		4.306	70,14%	698	11,38%	273	4,44%	862	14,04%
2011	6.204		4.371	70,45%	730	11,76%	259	4,17%	844	13,60%
2012	6.204		4.338	69,92%	806	12,99%	254	4,10%	806	12,99%

* La rilevazione delle imprese del segmento di post-produzione è stata incorporata da quella relativa alle aziende di produzione solo nel 2008. Nel calcolo della variazione percentuale fra il 2002 e il 2012 riferita al numero delle imprese, i due segmenti sono stati considerati unitariamente.

Fonti dell'elaborazione: Statistiche nazionali sulla struttura delle imprese (dati dal 2008) e Censimento 2011 per il periodo 2008-2012.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il Ministero ha condotto nell'ultimo biennio una attenta analisi dei fabbisogni da parte del mondo cinematografico e audiovisivo attivando una serie di tavoli di ascolto e momenti pubblici di confronto i cui esiti hanno costituito la base di lavoro per la redazione del provvedimento in oggetto. Già a partire dalla fine del 2014 si è svolta presso il centro sperimentale di Cinematografia (tra il 5 e il 9 novembre) una "Conferenza nazionale del cinema" con la finalità di consultare le Associazioni di categoria e tutte le componenti della filiera e raccogliere informazioni, proposte e indicazioni utili per il processo di riforma. L'evento si è svolto in due fasi: in una prima fase si sono costituiti tre tavoli a cui hanno partecipato circa 300 persone tra esperti, studiosi del settore e quanti interessati a discutere su temi proposti. I tre tavoli erano così articolati: 1) «Cinema: industria culturale»; 2) Struttura, operatori del mercato e nuovi modelli di distribuzione e fruizione; 3) Le politiche pubbliche. La seconda fase si è svolta il 9 novembre, nel corso del Festival Internazionale del Film di Roma, in cui ha avuto luogo un incontro pubblico, durante il quale è stata esposta la relazione di sintesi delle discussioni ai tre tavoli. La relazione è stata condivisa tra tutti soggetti coinvolti nella discussione ed ha costituito la prima piattaforma di lavoro per l'azione di riforma governativa.

All'inizio del 2015 la Direzione Generale Cinema si è fatta promotrice di due nuovi tavoli di confronto con gli operatori del settore al fine di delineare le criticità del comparto e condividere le priorità strategiche di un intervento normativo di riforma del sostegno pubblico. Il primo tavolo ha visto riuniti gli operatori della filiera cinematografica (produzione, distribuzione ed esercizio) e ha preso le mosse dai lavori già svolti in occasione della Conferenza nazionale. Di seguito i temi principali discussi e le risultanze raccolte.

a) Fonti di finanziamento: si è affrontato il tema di un maggior equilibrio nella ripartizione del FUS Cinema, spostando risorse dai film di autori affermati alle opere prime e allo sviluppo delle sceneggiature.

b) Sviluppo e produzione: si è condivisa l'idea di potenziare la fase di sviluppo, di tutelare le opere difficili e dei giovani under 35 e start up; rendere accessibile il tax credit esterno alle piccole società di produzione considerato che oggi utilizzato quasi esclusivamente dalle banche e solo per il genere commedia aumentare le risorse a favore del tax credit interno per le società di

produzione (eventualmente spostando risorse dal tax credit esterno; introduzione nel sistema automatico di valutazione di indicatori legati alla dimensione internazionale dei progetti e alla possibilità di sbocchi commerciali all'estero; criteri selettivi basati sulle potenzialità reali dei progetti di vedere la luce; modificare gli attuali criteri di valutazione delle commissioni per il riconoscimento dei film di interesse culturale rafforzando la trasparenza e competenza dei membri che valutano i progetti. Altre proposte hanno riguardato la rimodulazione del sistema dei contributi sugli incassi (ristorni) considerato obsoleto, la destinazione di una quota del FUS alle coproduzioni in particolare per stimolare quelle minoritarie aumentando la circolazione transnazionale del prodotto e favorire l'internazionalizzazione della produzione e la maggiore attenzione verso il settore dell'animazione in termini di risorse e di rappresentanza all'interno dei tavoli di lavoro.

c) Distribuzione e Export: tra i temi discussi quello della sperimentazione nuove finestre distributive, della auspicabile eliminazione di distorsioni tra distribuzioni, sale e agenzie sul territorio; si è proposto di attivare incentivi per destagionalizzare, di rafforzare il mercato, di abolire l'attuale sistema di censura; di incentivare gli agenti di vendita, investire sul doppiaggio dei film italiani in inglese per favorirne l'esportazione.

d) Esercizio: il dibattito ha chiamato in causa i seguenti temi: liberalizzazione mercato delle sale: rimozione vincoli urbanistici e carico fiscale. Potenziare Schermi di Qualità; riduzione della pressione fiscale e il mantenimento dei crediti di imposta introdotti a partire dal 1999/2000; revisione dei criteri di assegnazione dei premi d'essai; revisione del credito di imposta alle sale introducendo meccanismi più rigidi che premiano solo i soggetti che effettivamente offrono programmazione di qualità; introdurre incentivi a programmare film europei a fronte degli aiuti ricevuti per la digitalizzazione delle sale e di ripristinare i fondi per le ristrutturazioni (soprattutto per le spese in conto capitale); definire in modo più chiaro i compiti dello Stato e delle Regioni per razionalizzare i sistemi di intervento a vantaggio delle sale e per gestire in modo più efficace la questione apertura/chiusura sale.

Il secondo tavolo produttori- emittenti si è svolto sotto il coordinamento del Mibact e del Mise. I lavori hanno condotto all'elaborazione di documento denominato "Il rafforzamento del settore audiovisivo - Internazionalizzazione, distribuzione e produzione indipendente". Al tavolo hanno partecipato le Associazioni del settore audiovisivo (Anica e Apt) e i principali broadcaster (Rai, Mediaset, Sky e La7) allo scopo di "rafforzare" la presenza del prodotto audiovisivo italiano sui mercati internazionali, oggi quasi inesistente.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in considerazione della volontà di perseguire l'obiettivo indicato al punto B) della sezione I.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono emerse opzioni regolatorie alternative effettivamente praticabili per la risoluzione delle criticità evidenziate, nonché per le definizioni di un intervento complessivo di riordino della materia. Anche i diversi tavoli tecnici avevano peraltro evidenziato la necessità di una riforma complessiva del settore, che trattasse unitariamente le diverse forme di sostegno all'opera cinematografica e che prevedesse una sostanziale estensione di alcune delle agevolazioni previste per il settore cinematografico anche a quello dell'audiovisivo.

Eventuali opzioni alternative al disegno di legge in oggetto sarebbero potute consistere in interventi correttivi mirati a risolvere specifiche criticità in ambiti circoscritti, con modifiche parziali, come finora accaduto (si veda da ultimo il comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha modificato il comma 327 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2004 relativo al credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica) di fatto rinviando ad un

successivo momento il riassetto generale della normativa di settore, con il rischio di rendere il quadro normativo ancora più frammentato.

Inoltre, coerentemente con quanto sopra esposto, nella Nota Integrativa del Documento di economia e finanza 2014 era stata prevista proprio la presentazione di un apposito disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:**

L'opzione proposta è volta a rafforzare il settore cinematografico e dell'audiovisivo e prevede deleghe in materia di spettacolo dal vivo. Gli effetti attesi delle misure previste, riguardano da una parte i valori economici del settore (fatturato, margine operativo lordo, numero degli occupati, numero di addetti, numerosità delle start-up, numero delle produzioni straniere in Italia) e dall'altra la crescita culturale della collettività attraverso la promozione di film, di qualità, documentari o film d'essai, il recupero e il mantenimento in attività di sale cinematografiche storiche, nonché la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, attraverso le previste azioni di digitalizzazione.

Pertanto, l'Amministrazione ha valutato gli effetti del provvedimento che non presenta svantaggi. L'intervento normativo non incide sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione.

- B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

Nel comparto cine-audiovisivo operano attualmente un ristretto numero di grandi imprese e una larghissima quota di PMI: nel 2012 (fonte: Istat) le società con più di 250 addetti erano solo 5 su 5.237 (appena lo 0,01%). L'intervento proposto mira a produrre benefici effetti su tutti gli operatori economici del settore e a favorire un processo di crescita dimensionale delle piccole imprese nonché a incentivare in particolare l'attività dei così detti imprenditori indipendenti.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Non si prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quanto già previsto allo stato vigente. L'apertura di una posizione contabile presso il Ministero ai fini dell'erogazione dei contributi automatici e per le richieste di contributo per le attività di promozione non costituisce un onere aggiuntivo per le imprese, in quanto sostituisce l'iscrizione agli elenchi informatici istituiti presso il MIBACT precedentemente prevista dal decreto legislativo 28/2004, art. 3, comma 1.

Tutte le forme di sostegno, automatiche o selettive, relative ai settori della produzione, distribuzione, promozione ed esercizio cinematografico, nonché della produzione, distribuzione

e promozione audiovisiva previste dalla nuova normativa saranno realizzate attraverso l'utilizzazione della procedura di presentazione delle domande online.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):**

L'opzione regolatoria proposta si è resa necessaria per superare le criticità descritte nella sezione I. L'Amministrazione dispone di adeguate risorse amministrative per l'attuazione della norma

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale. Mira in particolare a sollecitare l'Autorità per la concorrenza ad esercitare attività di vigilanza sul corretto andamento del mercato per evitare situazioni dominati con effetti distorsivi sulla concorrenza e per garantire una equilibrata distribuzione delle risorse.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:**

Il soggetto responsabile è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dagli Uffici del Ministero. Il monitoraggio si concentrerà sull'analisi del numero di istanze da parte degli operatori del settore indirizzati alla incentivazione e promozione dell'intero settore, con particolare riferimento alle misure concernenti i benefici fiscali previsti. Il Ministero si avvarrà, inoltre, di competenze specialistiche già attive presso la segreteria del Direttore generale cinema, della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo e del gruppo di esperti.

- D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Gli interventi che si renderanno necessari per modificare o integrare l'impianto normativo generale saranno realizzati attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata a decreti ministeriali annuali, attraverso i quali sarà possibile calibrare gli interventi di sostegno in relazione all'andamento del mercato ed all'impatto che i medesimi interventi hanno prodotto negli anni precedenti, onde poter prevedere i correttivi necessari.

Per quanto concerne le norme di delega al Governo, saranno gli ulteriori decreti legislativi integrativi e correttivi a consentire l'aggiornamento e l'eventuale revisione delle disposizioni contenute nella presente legge. Tutto ciò sarà agevolato dalla consultazione delle associazioni di categoria, anche quando ritenuta opportuna e non espressamente prevista dalle diverse disposizioni.

Si rappresenta, infine, che la nuova legge prevede forme di confronto e coinvolgimento degli enti territoriali.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative,

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non recepisce direttive comunitarie.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica,

di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente

ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera h) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1,

lettera *p*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *l*) e *u*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui al punto precedente, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali della presente legge possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

TITOLO II

CINEMA E AUDIOVISIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

(Principi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette «*Film Commission*», previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi regionali di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti

personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

*(Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale)*

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coprodu-

zione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.

3. Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti.

4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo - Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal

fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

3. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffu-

sione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;

g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

CAPO III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del

credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo sono adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo, dell'internazionalizzazione delle imprese e della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere

ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

Art. 11.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è commisurato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque

in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non

può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti ai sensi del presente capo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)

1. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

b) pubblicità televisive, *spot* pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere *ee*), *ff*), *ii*) e *mm*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

d) programmi di informazione e attualità;

e) giochi, spettacoli di varietà, *quiz*, *talk show*;

f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 13.

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è prevista per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale, alle opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento e nelle modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del rag-

giungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 14.

*(Credito d'imposta per le imprese
di distribuzione)*

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevato al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che per le opere cinematografiche e audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è riservata:

a) prioritariamente in relazione alle spese per la distribuzione internazionale;

b) in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti; l'aliquota è elevata al 40 per cento nel caso di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione che non siano presenti accordi di sub-distribuzione e che il distributore indipendente ovvero il produttore gestiscano in proprio le fasi della distribuzione cinematografica, come ulteriormente specificato nel decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 15.

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 16.

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.

2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti al-

l'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche.

Art. 17.

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del costo di produzione della singola opera.

Art. 18.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Art. 19.

(Disposizioni comuni in materia di crediti di imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite mas-

simo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I citati intermediari titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

4. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello svi-

luppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate ope-

razioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Art. 22.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dalla presente sezione.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinemato-

grafiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di

opere ovvero per particolari modalità distributive.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c);

- c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
- d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 24.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le finalità, le modalità, i

requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono contenute nel decreto cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica
e audiovisiva

Art. 25.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- b) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;

f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;

h) sostenere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati,

istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinematicità srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

CAPO IV

INTERVENTI STRAORDINARI
E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO
DEL SETTORE

Art. 26.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:

a) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Art. 27.

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 28.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plu-

rimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

CAPO V

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 29.

(Riforma del pubblico registro cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e opponibilità ai terzi dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità del registro al Ministero, allo scopo di

fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso in modo da favorirne la facilità di consultazione.

Art. 30.

(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le mo-

dalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a);

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *internet* e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 31.

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori

dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere audiovisive europee ed italiane;

f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 32.

*(Procedura di adozione dei decreti
legislativi)*

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

CAPO VI
CONTROLLO E SANZIONI

Art. 33.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III
SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34.

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione

e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello

spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica

della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n.191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di

quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro

233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al titolo II, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

